



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

ISERNIA

IL PRESIDENTE

- Visto l'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario anche da remoto per il solo periodo emergenziale;
- visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente, tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale, quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime;
- visto il proprio decreto n. 235/2020 del 30/10/2020;
- vista la nota dell'Azienda sanitaria regionale per il Molise (ASREM) prot. n. 1003 del 4/11/2020;
- vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020 *“Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze”*;
- vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 13/11/2020 *“Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle “Udienze a Distanza”*;
- visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direttore generale delle Finanze n. 44 del 6/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.283 del 13-11-2020;
- visto il Decreto del Ministero dell'Economia e finanze - direttore generale delle Finanze, n. 46 del giorno 11/11/2020, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 16 novembre 2020, contenente l'individuazione delle regole tecnico-operative per lo

svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.;

- considerato dunque che il Ministero dell'Economia ha adottato gli atti normativi necessari per l'attivazione delle udienze da remoto:

- Valutata l'opportunità, durante la presente fase emergenziale, di acconsentire, in via generale e previa domanda di parte, alla celebrazione da remoto delle udienze tributarie, tenuto conto dell'impossibilità di celebrarle in presenza;

PQM

1) Ad integrazione del precedente decreto presidenziale n. 235/2020 del 30/10/2020 e per il periodo emergenziale ivi contemplato, è autorizzato in via generale e su domanda di parte, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, lo svolgimento, anche parzialmente, con collegamento da remoto delle udienze pubbliche e camerali;

2) Le udienze da remoto si svolgeranno sulla piattaforma Skype for business e secondo le modalità previste dal menzionato DM n. 46/2020. Sul portale della giustizia tributaria, nella nuova sezione denominata "Udienza a distanza", sono pubblicate apposite "Linee guida tecnico-operative per le parti processuali";

3) Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, richiamato e non derogato dall'art. 27 del decreto legge n. 137/2020, le parti possono richiedere la celebrazione da remoto delle udienze di merito o camerali, *"nel ricorso introduttivo, o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546"*. Nella richiesta le parti comunicano di essere nella disponibilità della necessaria dotazione informatica (compreso un adeguato collegamento internet), prevista dai menzionati decreti ministeriali (e relativi allegati);

4) In ottemperanza alle linee guida tecnico-operative (allegate al menzionato DM n. 46/220) impartite dal Ministero dell'economia ai segretari (punto 2.1), questi ultimi, ricevuta la domanda di trattazione da remoto, "inviano alle parti processuali, nei termini di legge" (cfr. art. 31 del d.lgs. n. 546/1992), una prima pec con l'avviso che "la trattazione del ricorso in oggetto avverrà con udienza a

distanza; a tal fine verrà inviata una successiva PEC con l'individuazione del link per collegarsi all'evento".

5) Potranno dunque esser tenute con modalità da remoto le udienze calendarizzate a partire dal gennaio 2021;

6) ai sensi del menzionato art. 27, la segreteria, riscontrata l'insussistenza di impedimenti di ordine tecnico, comunica alle parti (seconda Pec), entro 5 giorni dalla data fissata per l'udienza, copia del presente decreto autorizzatorio nonché l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento, compresa l'indicazione del link (diverso per ciascun giudizio, personale e non cedibile a terzi) per la partecipazione (che comporta il trattamento dei dati personali ex reg. UE 2016/679 e disciplina nazionale).

7) In sede di verbale di udienza, dovrà darsi atto, ai sensi del riferito art. 27, delle modalità' con cui si è accertata l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali

8) Nel caso in cui non pervenga richiesta di trattazione da remoto ex art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, ovvero anche in caso di sopravvenuta e continuativa impossibilità di celebrazione, mediante collegamento da remoto, delle udienze, i giudizi verranno trattati in forma cartolare secondo quanto previsto dal precedente decreto di questa presidenza n. 235/2020 del 30/10/2020;

9) in caso di interruzione ovvero di impossibilità di funzionamento occasionale intervenuta nel giorno di udienza, il presidente del Collegio provvede a sospenderla e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, ne dispone il rinvio, prevedendo che ne sia dato avviso alle parti via Pec;

10) Al fine di contemperare le esigenze difensive con quelle di funzionalità della Commissione e di ragionevole durata dei processi, il rinvio dei giudizi al periodo post-emergenziale ai fini della trattazione ordinaria in presenza potrà, ove richiesto, esser accordato solo in ragione della sopravvenuta impraticabilità dell'udienza da remoto, ovvero per ulteriori gravi e motivate ragioni.

Si comunichi al VPS e a tutti i giudici in servizio, al Direttore della Commissione e a tutto il personale amministrativo della CTP di Isernia

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all'Ufficio V della Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sulla bacheca della Commissione, al Presidente della CTR Molise, al Direttore Provinciale della Agenzia

delle Entrate, al Direttore Provinciale di Agenzia Entrate Riscossione, nonchè agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Isernia e al Garante del Contribuente.

Addi, 25 novembre 2020

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Dott. Natale Longo

Firmato digitalmente da

NATALE LONGO

CN = LONGO NATALE
O = Corte Dei Conti
C = IT